

---

**Decreto esecutivo  
concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali  
valevole per il 2013**

(del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito  
LT);

**decreta:**

**Rate e scadenze dell'imposta ordinaria (art. 240 LT)**

**Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2013 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I.	rata di acconto	il 1° maggio 2013
per la II.	rata di acconto	il 1° luglio 2013
per la III.	rata di acconto	il 1° settembre 2013
rata a conguaglio		a partire dal 2014, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)**

**Art. 2** <sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 1.5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto in fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

**Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)**

**Art. 3** <sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.25% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Interesse remunerativo sugli accrediti dell'imposta preventiva**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'imposta preventiva sulle scadenze 2012 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'inoltro della dichiarazione d'imposta, ma al più presto il 31 maggio 2013.

<sup>2</sup>Nell'anno 2013 gli accrediti dell'imposta preventiva sono remunerati al tasso di interesse dell'articolo 2 capoverso 1.

**Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese**

**Art. 5** <sup>1</sup>I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200.– franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'articolo 8, su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

<sup>2</sup>Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

<sup>3</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

**Art. 6** <sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**Trattenuta dell'imposta alla fonte**

**Art. 7** Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

**Importi minimi:  
rinuncia alla  
riscossione  
(art. 243a LT)**

**Art. 8** Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.- franchi non sono conteggiati.

**Validità  
temporale dei  
tassi  
di interesse**

**Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2013.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2013; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Acconto equo**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.

<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

**Entrata in  
vigore**

**Art. 11** <sup>1</sup>Questo decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1° gennaio 2013 e si applica nell'anno civile 2013 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

### **Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo**

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)
2013	2,5	1,5	0,25
2012	2,5	2,5	1
2011	2,5	2,5	1
2010	3	3	1
2009	3	3	1,5
2008	3	3	2
2007	3	3	2
2006	3	3	2
2005	3	3	3
2004	3	3	3
2003	3	3	3
2002	4	4	1,5
2001	4,5	4,5	2
2000	4	4	1,5
1999	4	4	1,5
1998	5	5	2
1997	5	5	2
1996	5	5	2,5
1995	5	5	3,5

\* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base al tasso valido per ogni anno civile. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 19 dicembre 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**